

## CONTRATTO COLLETTIVO REGIONALE DI LAVORO PER I DIPENDENTI DELLE IMPRESE ARTIGIANE EDILI ED AFFINI DEL VENETO

Il giorno 29 marzo 2007, presso la sede della Confartigianato del Veneto in Venezia Marghera,

### TRA:

- la CONFARTIGIANATO del Veneto, rappresentata dal Presidente Vendemiano Sartor dal Presidente del Direttivo dell' Edilizia ed Affini Paolo Fagherazzi, dal Dirigente Giorgio Moras e dai signori Piero Buogo, Giorgio Chinellato, Stefano Garibbo e Flavio Scagnetti, assistiti dal Segretario generale Renato Mason e dal responsabile della divisione per le relazioni sindacali Ferruccio Righetto e Oscar Rigoni del settore medesimo;
- la CNA del Veneto, rappresentata dal Presidente Renato Moro, assistito dal Segretario generale Mario Borin, dal Presidente regionale CNA Costruzioni Roberto Strumendo, dal Sig. Maurizio Scomparcini responsabile regionale Cna Costruzioni e dal responsabile delle relazioni sindacali Luigi Fiorot;
- la CASARTIGIANI del Veneto, rappresentata dal Presidente Giorgio Grosso, assistito dal Segretario Generale Andrea Prando, dal Responsabile alle Relazioni Sindacali Zenone Giuliano e dal signor Umberto D'Aliberti;

e

- la FILCA CISL regionale del Veneto, rappresentata dal Segretario Generale Giulio Fortuni, Giuliano Pizzo e Piero Donnola della segreteria medesima e dai Sigg.ri Renato Ceccarello, Salvatore Federico, Gianni Pasian, Eddi Toigo, Paolo Bizzotto, Stefano Stocco, Loris Citton e Mario Ortombina;
- la FILLEA CGIL regionale del Veneto, rappresentata dal Segretario Generale Michele Carpinetti e dai sigg.ri Loris Dottor e dai Sigg.ri Enrico Piron, Mauro Visentin, Antonio Toniolo, Maurizio Azzalin, Luciano Mancin, Rossano Ranci e Giacomo Chiesura;
- la FENEAL UIL regionale del Veneto, rappresentata dal Coordinatore regionale Alberto Ghedin e dai componenti la Direzione Regionale sigg.ri Omero Cazzaro, Adriano Brinis, Gianluigi Meggiolaro, Giacomo Pirro, Valerio Zannin, Gino Gregnanin e Celso Bortolotto;

## Visto

- il contratto integrativo regionale di lavoro del 14 febbraio 2003 ;
- l'art. 15 "Elemento economico territoriale" e l'art. 42 " Accordi locali "del CCNL 1 ottobre 2004
- il verbale di accordo siglato a livello nazionale del 5 luglio 2006;

## le parti concordano la stipula del seguente contratto regionale di lavoro:

### Premessa:

- si intendono confermate le disposizioni contenute nel precedente CRIL del 14 febbraio 2003 che non sono modificate dalla presente intesa;
- il termine "Casse Edili" riportato nell'articolato che segue deve intendersi "CEAV e CEVA";

### 1. SFERA DI APPLICAZIONE

Il presente contratto vale in tutto il territorio della Regione Veneto per i dipendenti delle imprese rientranti nella sfera di applicazione del CCNL 1 ottobre 2004.

### 2. DECORRENZA E DURATA

Il presente contratto decorre dal 1 gennaio 2007 e avrà validità sino al 31-12-2009 salvo diverse decorrenze, per i singoli istituti, stabilite nell'articolato che segue.

### 3. SISTEMA DI INFORMAZIONI

Si conferma il sistema di informazioni previsto all'art. 4 del CRIL del 14 febbraio 2003

### 4. APPALTO E SUBAPPALTO

L'art. 5 del CRIL del 14 febbraio 2003 viene così modificato:

*Ferma restando la disciplina di cui all'art. 17 parte 1 del CCNL 1 ottobre 2004 in tema di "disciplina dell'impiego di manodopera negli appalti e nei subappalti" le imprese edili per le quali si applica il CCNL 1 ottobre 2004, anche aventi sede in altre Regioni, che assumono lavori in appalto o subappalto nel territorio della Regione Veneto, oltre a quanto previsto dalle vigenti norme di legge, dovranno dimostrare di dare applicazione al presente contratto collettivo regionale.*

*In particolare è fatto obbligo alle imprese di procedere alle comunicazioni di cui al punto B) del citato articolo 17.*

*Le medesime imprese appaltatrici o subappaltatrici dovranno altresì dare dimostrazione di avere iscritti i propri dipendenti ad una Cassa Edile Artigiana del Veneto.*



## 5. ADESIONE ALLE CASSE

Alle Casse Edili CEAV e CEVA devono aderire le imprese che applicano il CCNL 1 ottobre 2004 ed il presente contratto collettivo regionale di lavoro.

Le parti firmatarie il presente accordo ribadiscono la volontà di perseguire l'unificazione di CEAV e CEVA entro la data di scadenza del presente contratto regionale.

## 6. CONTRIBUZIONE ALLE CASSE EDILI ARTIGIANI

Si conferma che, con decorrenza dal 1 ottobre 2003, le contribuzioni alle Casse edili artigiane per operai ed apprendisti operai sono le seguenti:

	<b>Carico ditta</b>	<b>Carico dipendente</b>	<b>TOTALE</b>
Quota funzionamento	0,75	0,15	<b>0,90</b>
Quota A.C. naz.le	0,20	0,20	<b>0,40</b>
Quota A.C. terr.le	0,40	0,50	<b>0,90</b>
Quota prestazioni	5,80	=	<b>5,80</b>
Fondo form. prof. edile	0,20	=	<b>0,20</b>
Fondo iniziative Sicurezza/ Vestiario	1,00	=	<b>1,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>8,35</b>	<b>0,85</b>	<b>9,20</b>

Dette contribuzioni sono da calcolarsi sugli elementi della retribuzione di cui all'art. 25 "elementi della retribuzione" del CCNL 1 ottobre 2004.

## 7. ELEMENTO ECONOMICO TERRITORIALE PER OPERAI ED IMPIEGATI

Viene istituito il nuovo Elemento economico Territoriale, in base a quanto stabilito dal CCNL del 1 ottobre 2004 in particolare dalla lettera b dell'art. 42, dagli articoli 15 e 50, nonché dall'accordo nazionale 5 luglio 2006, con le caratteristiche di cui all'art. 2 del D.L. n.° 67b del 25 marzo 1997, convertito in legge n.° 135/97 e successive modificazioni.

Il valore dell' E.E.T. è determinato per ogni anno di maturazione nelle misure mensili /orarie sotto indicate e sarà corrisposto per ogni ora effettivamente lavorata sia ordinaria che straordinaria sulla base esclusivamente delle regole che seguono che costituiscono un complesso inscindibile.

Quantificazione e modalità di erogazione dell'EET, anche relativamente agli istituti retributivi differiti, sono definite dal presente CCRL anche in relazione alla specifica e già vigente contrattazione regionale di settore.

Si conferma l'esclusione ai sensi del precedente CRIL dell'EET dalla base di computo del TFR ma dal 1° aprile 2003 si tiene conto dell'EET ai fini della contribuzione alle Casse Edili CEAV/CEVA ed ai fini del trattamento economico spettante per malattia ed infortunio sul posto di lavoro.

La quantificazione dell'EET, fissata nella misura del 7,83% del minimo tabellare nazionale in vigore al 1.07.2006 che supera il tetto stabilito dall'accordo nazionale 5.07.06, è omnicomprensiva di tutti gli altri istituti retributivi differiti nel senso che già include, in termini forfetari ed anticipati, le quote relative a tali istituti con esclusione della 13<sup>a</sup> e 14<sup>a</sup> mensilità per gli impiegati, nonché della gratifica natalizia per gli operai, che sarà contabilizzata con l'accantonamento in Cassa Edile.

L'EET è collegato all'andamento produttivo del settore dell'Edilizia, relativamente agli anni 2006 (1 maggio 2006 – 30 aprile 2007), 2007 (anno edile 1.10.2006 -30.9.2007), 2008 (anno edile 1.10.2007 - 30.9.2008) e 2009 (anno edile 1.10.2008 - 30.9.2009) nelle misure mensili/orarie e con le decorrenze sotto indicate in Euro:

LIVELLI	01.07.07	01.01.08	01.01.09	01.01.10
7°	96,80	96,80	96,80	96,80
6°	84,60	84,60	84,60	84,60
5°	70,48	70,48	70,48	70,48
4°	65,28	65,28	65,28	65,28
3°	61,85	61,85	61,85	61,85
2°	53,95	53,95	53,95	53,95
1°	47,23	47,23	47,23	47,23

EET (quota oraria)	01.07.07	01.01.08	01.01.09	01.01.10
7°	0,55954	0,55954	0,55954	0,55954
6°	0,48902	0,48902	0,48902	0,48902
5°	0,40740	0,40740	0,40740	0,40740
4°	0,37734	0,37734	0,37734	0,37734
3°	0,35751	0,35751	0,35751	0,35751
2°	0,31185	0,31185	0,31185	0,31185
1°	0,27301	0,27301	0,27301	0,27301

Agli Apprendisti, pur non essendo direttamente coinvolti nella produttività aziendale o in forme produttive di incentivo, come condizione di miglior favore, l'EET sarà comunque corrisposto in percentuale, secondo gli scaglioni previsti dal CCNL applicati sul valore dell'EET dell'operaio qualificato di 2° livello.

Ai contratti di inserimento l'EET sarà corrisposto nella misura del 75% del valore dell'EET dell'operaio di 2° livello.

L'elemento economico territoriale verrà erogato con le modalità sopra indicate solo se la verifica relativa all'anno di riferimento di almeno due dei parametri sotto elencati darà esito positivo:

- numero di imprese iscritte alle Casse Edili Artigiane non inferiore del 4 % rispetto al numero di imprese dell'anno precedente a quello di riferimento (fonte CEAV/CEVA);
- numero lavoratori iscritti alle Casse Edili Artigiane non inferiore del 8 % rispetto al numero dei lavoratori dell'anno precedente a quello di riferimento (fonte CEAV/CEVA);
- numero di ore denunciate alle C.E. artigiane non inferiori al 8 %rispetto all'anno precedente a quello di riferimento;



- numero delle notifiche preliminari inoltrate ai sensi del d.lgs. 494/96 ricavabile dai dati in possesso dalla rete degli Spisal del Veneto, e dati CRESME delle concessioni, non inferiori all'8% nel triennio precedente rispetto all'anno di riferimento.

Ai lavoratori in forza nel settore nell'anno di riferimento, l'elemento salariale sarà erogato, per le ore effettivamente lavorate, a partire dal 1° gennaio e fino al 31 dicembre dell'anno successivo.

Nel 2007 l'erogazione avverrà a partire dal 1° luglio 2007 e fino al 31 dicembre 2007, previa verifica della positività dei parametri di cui sopra da operarsi entro il 30.6.2007.

***L'erogazione dell'et fissata con il verbale d'accordo del 10 gennaio 2007 viene a cessare con le retribuzioni del mese di giugno 2007.***

## 8. UNA TANTUM

Tenuto conto delle decorrenze previste dall'accordo nazionale del 5 luglio 2006, le parti concordano l'erogazione, al personale assunto precedentemente al 1.08.2006 ed in forza rispettivamente al 16 maggio 2007 ed al 16 giugno 2007 di un importo una tantum di 210,00 € da riconoscere in 3 tranches di 70,00 €: le prime due verranno pagate con la retribuzione del mese di maggio; la terza con la retribuzione del mese di giugno 2007.

L'una tantum sarà corrisposta con le medesime modalità e cadenze agli apprendisti nella misura ridotta al 75%.

L'una tantum non sarà corrisposta ai lavoratori in forza con rapporto di lavoro sospeso per cause che non diano diritto alla retribuzione: l'importo verrà pertanto ridotto di euro 17,5 per ogni mese o frazione superiore ai 15 giorni in cui il rapporto sia stato sospeso nel periodo 1.7.2006 – 30.6.2007.

L'una tantum sarà corrisposta ai lavoratori con contratto di lavoro a tempo parziale in proporzione all'orario ridotto.

La quantificazione dell'una tantum è stata effettuata dalle parti in via onnicomprensiva di ogni sua quota di incidenza; pertanto essa non avrà ulteriore incidenza alcuna su altri istituti contrattuali e/o di legge diretti e/o indiretti di alcun genere in quanto le parti hanno già tenuto conto delle relative incidenze delle maggiorazioni.

Le parti convengono che si terrà conto dell'una tantum ai fini delle contribuzioni alle Casse edili artigiane CEAV CEVA.

## 9. INDENNITA' TERRITORIALE DI SETTORE

L'indennità territoriale di settore dovuta a norma del CRIL del 1° ottobre 1998, e pari a

- Operaio 4° livello € 0,69763
- Operaio 3° livello € 0,64948
- Operaio 2° livello € 0,57844
- Operaio 1° livello € 0,50740

A seguito del verbale d'accordo del 5 luglio 2006 tale indennità viene incrementata a far data dal 1 luglio 2007 delle seguenti cifre :

- Operaio 4° livello € 0,54415
- Operaio 3° livello € 0,50885
- Operaio 2° livello € 0,44958
- Operaio 1° livello € 0,39430

Pertanto sempre a far data dal 1 luglio 2007 l'indennità territoriale di settore sarà corrisposta nelle seguenti misure:

- Operaio 4° livello € 1,24178



- Operaio 3° livello € 1,15833
- Operaio 2° livello € 1,02802
- Operaio 1° livello € 0,90170

Tali importi assorbono, fino a concorrenza, eventuali importi corrisposti a titolo di anticipo su futuri aumenti contrattuali.

## **10. MENSA – TRASPORTO – TRASFERTA – PERNOTTAMENTO**

Per meglio rispondere alla particolare realtà del settore con lavorazioni svolte spesso all'aperto, con frequenti variazioni delle sedi di lavoro in cantieri normalmente decentrati ad a volte distanti rispetto alla sede dell'impresa e con particolari problemi organizzativi rispetto all'eventuale trasporto delle maestranze, le parti hanno definito la specifica ed articolata regolamentazione di cui ai successivi capoversi. Tale normativa contempla ed esaurisce in modo complessivo quanto previsto dal CCNL 1 ottobre 2004 relativamente all'art. 42 "accordi locali" ed all'art. 24 "trasferta" in tema di mensa, trasporto e trasferta con o senza pernottamento e limiti territoriali della stessa. Il trattamento complessivo che segue assorbe tutti i trattamenti in atto agli stessi titoli. Il lavoratore ha l'obbligo di trovarsi sul posto di lavoro dall'ora stabilita per l'inizio a quella fissata per la fine del lavoro stesso senza ulteriori oneri per l'azienda.

### **10.1. Mensa**

A far data 1.6.2007 al lavoratore addetto all'attività in un cantiere posto all'interno del territorio comunale e, fuori comune, fino a 10 chilometri dalla sede dell'impresa spetta la fornitura del pasto caldo con costo a carico dell'impresa pari al 100% della spesa con un massimo di 5,29 €. Tale cifra sarà automaticamente adeguata all'incremento del limite di esenzione contributiva prevista dalla legge per indennità sostitutiva di mensa. Comunque non sarà considerata quale limite massimo in caso di convenzione tra impresa e trattoria o self-service. La fornitura del pasto spetta al lavoratore solo per le giornate di effettiva prestazione lavorativa intendendosi per tali quelle in cui la prestazione lavorativa si svolge con la presenza nel cantiere di lavoro anche dopo la pausa meridiana.

### **10.1. bis - Indennità sostitutiva di mensa**

Ove non sia possibile l'attuazione di quanto sopra sarà corrisposta al lavoratore una indennità sostitutiva giornaliera almeno di 3,36 € a partire dal 1.6.2007.

I predetti importi non si considerano utili ai fini dell'accantonamento alle Casse Edili artigiane. La predetta indennità non sarà comunque dovuta ai lavoratori che potendo utilizzare il servizio di mensa istituito dall'impresa non intendano usufruirne.

Le parti convengono che i trattamenti di cui al presente punto 1. e 1.bis trovano applicazione solo per i lavoratori per i quali non ricorrono i presupposti contrattuali per l'erogazione del trattamento di trasferta.

### **10.2 trasporto**

Nell'ipotesi in cui ai lavoratori spetti il trattamento di cui al punto 14.1 (mensa) ai medesimi, previa comunicazione dell'impresa, verrà riconosciuto il rimborso dei biglietti o dell'abbonamento al mezzo pubblico.

### **10.3 Trasferta**

A decorrere dal 1.6.2007, per i cantieri più lontani, l'impresa garantirà un'indennità di trasferta che compensa gli ulteriori costi che il lavoratore sostiene, per viaggio, trasporto, oltre alla fornitura del pasto. Tali indennità comunque non sono dovute nel caso il lavoro si svolga nel comune di abituale



residenza o dimora dell'operaio o quando questi venga ad essere favorito da un effettivo avvicinamento alla sua residenza o abituale dimora. Il Trattamento di trasferta è differenziato secondo la distanza dalla sede dell'azienda nelle seguenti misure e modalità.

All'operaio comandato a prestare la propria attività lavorativa in un cantiere situato fuori dai confini comunali e oltre 10 chilometri dalla sede dell'impresa spetta un trattamento di trasferta non inferiore alle seguenti misure:

- a) cantiere situato fuori Comune e oltre 10 Km dalla sede dell'impresa e fino a 20 Km: almeno 15,12 € per ogni giorno effettivamente lavorato con almeno 4 ore di prestazione lavorativa. Nel caso di fornitura del pasto, ovvero di rimborso del medesimo fino ad un massimo di 10,90 €, l'azienda corrisponderà inoltre una diaria di almeno 4,22 €; tale diaria di 4,22 € verrà corrisposta anche qualora, per cause di forza maggiore, al lavoratore presente sul posto di lavoro, non sia possibile prestare la propria attività lavorativa.
- b) cantiere situato fuori Comune e oltre 20 Km dalla sede dell'impresa e fino a 35 Km: almeno 16,80 € per ogni giorno effettivamente lavorato con almeno 4 ore di prestazione lavorativa. Nel caso di fornitura del pasto, ovvero di rimborso del medesimo fino ad un massimo di 10,90 €, l'azienda corrisponderà inoltre una diaria di almeno 5,90 €; tale diaria di 5,90. € verrà corrisposta anche qualora, per cause di forza maggiore, al lavoratore presente sul posto di lavoro, non sia possibile prestare la propria opera lavorativa.
- c) cantiere situato oltre 35 Km: almeno 19,04 € per ogni giorno effettivamente lavorato con almeno 4 ore di prestazione lavorativa. nel caso di fornitura del pasto, ovvero di rimborso del medesimo fino ad un massimo di 10,90 €, l'azienda corrisponderà inoltre una diaria di almeno 8,14 €. Tale diaria di 8,14 € verrà corrisposta anche qualora, per cause di forza maggiore, al lavoratore presente sul posto di lavoro non sia possibile prestare la propria attività lavorativa.

In trasferta nessun rimborso chilometrico spetterà ai lavoratori trasportati nel caso che l'azienda decida di effettuare il trasporto con mezzi propri o concordi il trasporto delle maestranze con automezzi di proprietà del lavoratore.

Nel caso di utilizzo di mezzi di trasporto da parte del lavoratore per recarsi al cantiere e viceversa le parti hanno individuato le seguenti indennità:

- a) utilizzo autorizzato dall'impresa dell'auto propria: 0,27 € al chilometro;
- b) utilizzo dell'auto propria per trasporto autorizzato di colleghi lavoratori: 0,34 € al chilometro;
- c) lavoratore alla guida del mezzo di trasporto aziendale: 0,06 € al chilometro.

Rimborso delle spese di viaggio, previa presentazione di idonea documentazione, al lavoratore autorizzato dall'impresa ad utilizzare mezzi pubblici di trasporto.



#### 10.4 pernottamento in luogo

In caso di pernottamento in luogo disposto dall'impresa non sono dovuti i trattamenti previsti dal precedente punto 15.3 fatto salvo il riconoscimento all'operaio addetto alla guida del mezzo. Al lavoratore verrà invece riconosciuta una diaria di almeno 7,84 € per ogni giorno di trasferta a titolo di rimborso forfetario per maggiori spese sostenute oltre al pagamento integrale del vitto ed alloggio. Al lavoratore verrà inoltre riconosciuta una indennità giornaliera di viaggio per il primo ed ultimo giorno di trasferta con pernottamento, pari alla retribuzione oraria ordinaria delle ore di viaggio occorrenti a raggiungere il cantiere all'andata e al ritorno.

### 11. INDENNITA' VENETA DI ASSIDUITA' AL LAVORO (IVAL)

Al fine di consolidare la permanenza continuativa dei lavoratori operai assunti a tempo indeterminato nelle imprese artigiane venete dell'edilizia, viene istituita sperimentalmente per la durata del presente contratto regionale una indennità veneta di assiduità al lavoro che verrà erogata con la paga del mese di marzo 2008 e per gli anni successivi con la paga rispettivamente del mese di marzo 2009 e del mese di marzo 2010, agli operai che abbiano prestato più di 1550 ore ordinarie e straordinarie effettivamente lavorate nella medesima impresa nell'anno edile di riferimento (il primo anno edile di riferimento è costituito dal periodo 1 ottobre 2006/30 settembre 2007).

L'importo verrà erogato per ogni ora effettivamente lavorata qualora il lavoratore abbia superato il numero minimo di ore sopra indicate e risulti in forza all'impresa alla data del 31 marzo dell'anno di erogazione. Comunque l'indennità non potrà essere erogata per più di 1800 ore ordinarie e straordinarie effettivamente lavorate nell'anno edile di riferimento.

L'ammontare orario del premio sarà pari rispettivamente ad:

€ 0,06452	per l'operaio 1 livello
€ 0,07419	per l'operaio 2 livello
€ 0,08387	per l'operaio 3 livello
€ 0,09032	per l'operaio 4 livello

La quantificazione del premio è effettuata in modo omnicomprensivo dell'incidenza su tutti gli altri istituti retributivi diretti, indiretti e differiti (ferie, tredicesima etc) e pertanto non sarà utile ai fini delle maggiorazioni, nessuna esclusa, nel senso che già include, in termini forfetari ed anticipati, le quote relative a tali istituti.

Le parti convengono che tale indennità non sarà utile ai fini del calcolo del TFR ai sensi dell'art. 2120 del codice civile.

Tale indennità sarà assoggettata alla contribuzione prevista a favore delle Casse Edili artigiane.

### 12. VESTIARIO

Con decorrenza 1° ottobre 2003 le imprese versano lo 0.30 % alla Casse Edili CEAV/CEVA per la fornitura di vestiario (una tuta o un giubbotto e pantaloni o una felpa e un paio di jeans).

Tale contribuzione verrà allocata nel Fondo Sicurezza/Vestiario in aggiunta alle relative contribuzioni. La fornitura annuale da parte delle Casse Edili CEAV/CEVA verrà di norma effettuata entro il mese di aprile dell'anno successivo ai lavoratori in forza al 31 dicembre dell'anno precedente.

Per i nuovi assunti, successivamente alle date di cui al precedente comma, tale fornitura sarà effettuata trascorsi almeno 4 mesi dal primo versamento alla Cassa Edile.

I Comitati di Presidenza delle Casse Edili CEAV/CEVA, nel caso di fabbisogno finanziario del fondo vestiario potranno decidere eventuali anticipazioni delle somme necessarie da prelevare dal fondo riserva.

Le parti si incontreranno entro il 31.12.2009 per verificare l'andamento del Fondo.



## 13. ORGANISMO PARITETICO BILATERALE PER LA SICUREZZA NELLE IMPRESE EDILI

### 13.1

Nell'ambito di una crescita della cultura della sicurezza, considerata come elemento imprescindibile della realtà lavorativa le parti, valutando positivamente le azioni e le iniziative già adottate in precedenti intese, nelle more della realizzazione di un "sistema coordinato di sicurezza" per le imprese edili, ritengono essenziale arrivare ad un rilancio destinato alla piena operatività dell'organismo bilaterale regionale previsto dall'art 3 del CCRL 12 dicembre 1997.

### 13.2

Tale organismo avrà lo scopo di affrontare i problemi inerenti alla prevenzione infortuni nelle imprese artigiane edili e nelle piccole imprese aderenti al sistema delle Casse edili artigiane del Veneto con l'obiettivo di migliorare la sicurezza nell'ambiente di lavoro.

Inoltre l'Organismo terrà conto delle segnalazioni in materia di sicurezza che provengono dai lavoratori e dalle imprese, anche attraverso le strutture territoriali rispettivamente delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori e delle associazioni artigiane.

### 13.3

All'uopo l'Organismo, anche in collaborazione con gli istituti pubblici preposti in materia e le altre strutture con analogo scopo già presenti nell'artigianato veneto, potrà formulare proposte e suggerimenti e promuovere idonee iniziative rivolte alle imprese ed ai dipendenti.

In maniera specifica

- promuoverà attraverso le Casse Edili iniziative per la diffusione nei luoghi di lavoro di materiale informativo destinato alle imprese ed ai lavoratori sui temi della sicurezza;
- sovrintenderà alla diffusione del materiale antinfortunistico effettuato dalle Casse edili artigiane
- promuoverà attraverso specifici finanziamenti lo svolgimento di corsi di prevenzione rivolti alle imprese ed ai dipendenti
- attuerà un sistema di incentivazione alle imprese per l'adeguamento degli ambienti di lavoro alle normative in materia;
- promuoverà in via sperimentale per la vigenza del presente contratto regionale, un monitoraggio delle condizioni di sicurezza dei cantieri.

### 13.4

L'Organismo stabilirà il monitoraggio di cui sopra sulla base di un'apposita check list approvata dall'Organismo stesso e definirà periodicamente il programma di verifiche in cantiere sulla base di aree e settori.

Le imprese coinvolte, sulla base di una campionatura in ambito provinciale effettuata dall'organismo tra le imprese versanti alle casse edili artigiane del veneto, saranno visitate da tecnici di provata competenza, individuati dall'organismo medesimo, di cui tre saranno indicati dalle OOSS.

Durante la verifica l'impresa potrà farsi assistere dall'associazione artigiana cui aderisce.

Al termine della verifica il tecnico incaricato consegnerà all'impresa un rapporto contenente la valutazione sulle misure adottate in cantiere e le eventuali prescrizioni (modalità e tempi) di adeguamento. Copia dello stesso verbale sarà trasmessa all'Organismo.

13.5

I dati individuali, sensibili o meno, relativi alle imprese ed ai lavoratori con i quali i soggetti coinvolti (componenti dell'organismo e tecnici) verranno a contatto potranno essere utilizzati solo ed esclusivamente per gli scopi istituzionali della propria attività nel rispetto delle regole della privacy.

Delle informazioni notizie e documenti aziendali di cui il tecnico e l'organismo paritetico vengano a conoscenza in funzione del loro ufficio potranno farne uso solo ai fini degli scopi definiti nel presente accordo. Qualsiasi altro uso di tali informazioni sarà considerato violazione del segreto d'ufficio ai sensi degli artt. 622 e 623 c.p.

13.6

Gli oneri derivanti dall'intervento dei tecnici saranno a carico dell'organismo paritetico.

13.7

Per il finanziamento dell'Organismo si provvederanno ad utilizzare le risorse accantonate nel sistema delle casse edili artigiane venete nel fondo "Iniziativa Sicurezza e vestiario" nella misura di € 350.000,00 annui rispettivamente per gli anni edili 2006 2007, 2007-2008 e 2008-2009 per un totale complessivo di € 1.050.000,00. Le Casse sono tenute ad operare il relativo versamento proporzionalmente all'entità del rispettivo fondo dell'1%. Entro il mese di maggio degli anni 2007, 2008 e 2009 ogni Cassa individuerà la relativa quota e provvederà ad informare le parti sociali. Dette quote sono comprensive delle spese di costituzione dell'organismo e delle spese di segreteria ed ogni altra spesa di funzionamento.

13.8

L'Organismo provvederà ad informare le imprese del settore delle attività promosse tramite i giornali delle casse edili od altre forme definite tra le parti.

13.9

Le parti provvederanno a predisporre apposito statuto e regolamento dell'Organismo nel rispetto delle seguenti linee guida:

- numero di componenti non superiore a sei (tre di parte artigiana e tre di emanazione delle OOSS) all'interno dei quali vanno individuati a rotazione rispettivamente due coordinatori, di cui uno di parte artigiana ed uno di parte sindacale;
- ruolo dei coordinatori, durata dell'incarico e rimborsi ai componenti ed ai coordinatori;
- definizione sede legale ed amministrativa attraverso un principio di rotazione tra le casse edili basato sull'entità dei versamenti operati ;
- convenzione con la Cassa edile ospitante per lo svolgimento delle attività di segreteria.



13.10

Viste le peculiarità del settore edile artigiano veneto nel quale sono presenti migliaia di piccole imprese con strutture non sufficientemente adeguate dal punto di vista amministrativo, considerati gli obblighi di informazione e consultazione del rappresentante per la sicurezza derivanti dai decreti legislativi 626/94, 494/96 e successive modificazioni nonché quanto previsto dall'art. 84 del CCNL vigente e le problematiche della sicurezza presenti nel settore edile, le parti intendono procedere entro il 31 maggio 2008 alla individuazione delle modalità più opportune per la costruzione di un sistema di rappresentanza territoriale per la sicurezza. A tal fine le parti potranno produrre confronti con le istituzioni a ciò preposte e con altre realtà di settore.

## PARTE IMPIEGATI

### 14. PREMIO DI PRODUZIONE IMPIEGATI

L'indennità territoriale di settore dovuta a norma del CRIL a decorrere dal 1 luglio 2000, e pari a

7° LIV	164,25
6° LIV	148,14
5° LIV	123,36
4° LIV	110,46
3° LIV	100,13
2° LIV	90,32
1° LIV	78,97

A seguito del verbale d'accordo del 5 luglio 2006 tale indennità viene incrementata a far data dal 1 luglio 2007 delle seguenti cifre :

7° LIV	139,73
6° LIV	122,01
5° LIV	101,65
4° LIV	94,14
3° LIV	88,03
2° LIV	77,78
1° LIV	68,16

Pertanto sempre a far data dal 1 luglio 2007 l'indennità territoriale di settore sarà corrisposta nelle seguenti misure

7° LIV	303,98
6° LIV	270,15
5° LIV	225,01
4° LIV	204,60
3° LIV	188,16
2° LIV	168,10
1° LIV	147,13

## 15. ISCRIZIONE ALLE CASSE EDILI

A far data dal 1 ottobre 2004 sono iscritti alle Casse edili Ceav e Ceva anche gli impiegati che applicano il CCNL 1 ottobre 2004 ed il presente CCRL.

## 16. IMPONIBILE

La contribuzione ed accantonamento per impiegati alle Casse Edili artigiane è fatta mensilmente per 12 mensilità sull'imponibile costituito dagli elementi della retribuzione ordinaria mensile numeri dall'1 al 12 dell'art. 48 del CCNL 1 ottobre 2004 (con esclusione dell'indennità per festività coincidente e straordinari od altri elementi retributivi aggiuntivi alla retribuzione mensile).

## 17. CONTRIBUTIONI DEGLI IMPIEGATI ALLE CASSE EDILI

Dal 1 ottobre 2004 le contribuzioni degli impiegati e degli apprendisti impiegati alle Casse edili sono le seguenti:

	<b>Carico ditta</b>	<b>Carico dipendente</b>	<b>TOTALE</b>
Quota funzionamento	0,50	0,10	<b>0,60</b>
Quota A.C. naz.le			<b>0</b>
Quota A.C. terr.le			<b>0</b>
Quota prestazioni	0,40	0,40	<b>0,80</b>
Fondo form. prof. edile	0,20	=	<b>0,20</b>
Fondo iniziative Sicurezza/ Vestiario	0,50	=	<b>0,50</b>
<b>TOTALE</b>	<b>1,60</b>	<b>0,50</b>	<b>2,10</b>

Fino al 31 12 2009 per gli impiegati non è dovuta alcuna contribuzione per quota di servizio.

## 18 ACCANTONAMENTO

Con decorrenza 1 gennaio 2005 viene accantonata alle Casse edili artigiane una quota sull'imponibile mensile individuato al comma 1.2.1 (imponibile), a titolo di rateo per tredicesima mensilità. Sulla base dell'accordo regionale del 25 maggio 2005, in caso di prestazione lavorativa o periodi di assenza dal lavoro coperti da retribuzione (quali ad esempio malattia, infortunio o periodi di ferie e permessi) nel mese non superiore a 15 giorni di calendario ovvero in caso di assenze non retribuite nel mese superiori a 15 gg di calendario l'accantonamento non viene effettuato. In caso di prestazione lavorativa superiore a 15 gg di calendario, l'accantonamento viene calcolato applicando la percentuale dell'8,33% sull'imponibile che il lavoratore avrebbe avuto se avesse lavorato tutto il mese, comprensivo dell'EET.

Durante il periodo di congedo di maternità di cui all'art 22 1 comma del D. lgs. 26 marzo 2001 n. 151 l'accantonamento viene calcolato applicando la percentuale dell'8,33% sulla retribuzione imponibile lorda che l'impiegato avrebbe avuto se avesse lavorato tutto il mese comprensiva dell'EET.



Sulla base dell'accordo 15 marzo 2004 la tredicesima mensilità viene erogata dalla Cassa Edile Artigiana con le stesse modalità di erogazione previste per gli operai.

In caso di aumento di retribuzione nel corso dell'anno edile, l'impresa con la retribuzione del mese di settembre accantonerà in cassa edile i ratei non versati su tale aumento (es : in caso di aumento di € 20, 00 dal 1 gennaio 2006 la ditta dovrà versare 3/12 di 20,00 €) riferiti ai precedenti mesi di ottobre, novembre e dicembre 2005).

## 19 PRESTAZIONI

A far data dal 1 ottobre 2004 gli impiegati possono usufruire delle prestazioni extracontrattuali con le stesse modalità previste per gli operai dal protocollo di intesa del 1 agosto 2000.

Per la prima annualità le prestazioni sono erogate agli impiegati dopo il 30 settembre 2005 e fino a capienza del fondo.

Le prestazioni non comprendono i rimborsi alle imprese dei costi sostenuti per le assenze degli impiegati dovuti a malattia/infortuni.

## 20 SICUREZZA

Per quanto riguarda l'utilizzo del Fondo sicurezza agli impiegati viene di norma fornito l'abbigliamento idoneo alla mansione svolta. I protettori individuali vengono forniti soltanto a quelle particolari categorie di impiegati (es geometri) che esercitano prevalentemente la loro attività in cantiere. Gli impiegati possono partecipare ai corsi per la sicurezza finanziati dalle Casse edili artigiane.

## 21 RENDICONTAZIONE E MONITORAGGIO

Il servizio per gli impiegati viene gestito dalla cassa in un apposito fondo contabilmente distinto da quello degli operai al fine di monitorare l'andamento delle entrate ed uscite del fondo stesso.

# FONDO APPRENDISTATO

Si confermano gli accordi attuativi del fondo apprendistato siglati rispettivamente il 21 aprile 2006, il 25 luglio 2006, il 19 marzo 2007 (sostituito dall'accordo del 28 marzo 2007).

## NORME FINALI

### 26) RICAMBIO GENERAZIONALE

Le parti ribadiscono l'opportunità di attivare nuove prestazioni per le imprese iscritte alle casse Edili Artigiane (CEAV - CEVA) destinate a favorire un sostegno al ricambio generazionale e alla qualificazione delle imprese.

Le regole applicative delle nuove prestazioni saranno disciplinate in un successivo protocollo.

L'erogazione del contributo sarà subordinata alla partecipazione ad attività formative di 40 ore, in convenzione con enti formativi delle associazioni artigiane, che saranno realizzate anche con metodologie innovative che favoriscano la partecipazione e l'apprendimento

### 27) MERCATO DEL LAVORO

Le parti convengono di approntare specifiche azioni destinate all'orientamento e formazione al lavoro di personale nei paesi di origine attraverso forme di selezione anche in collaborazione con la

Regione o altri organismi pubblici o privati. Analogamente ritengono opportuno predisporre azioni destinate a favorire e consolidare il ritorno nei paesi di origine dei lavoratori migranti presenti nella nostra regione che intendono avviare attività nel settore edile.

## **28) PRESTAZIONI EXTRA CONTRATTUALI PER IL TRAMITE DI EDILCARD**

Le parti si impegnano a definire le problematiche legate all'applicazione di EDILCARD in coordinamento con l'erogazione delle prestazioni extracontrattuali già definite dall'accordo 4 dicembre 2006.

## **29) FORMAZIONE PROFESSIONALE**

Le parti si incontreranno sul tema della formazione professionale nel settore operando una ricognizione dell'attività svolta al fine di adeguare gli strumenti in essere alle crescenti esigenze del settore.

## **NOTA A VERBALE CONGIUNTA SULLA DECONTRIBUZIONE**

Le parti si impegnano a sollecitare le rispettive organizzazioni nazionali affinché presentino congiuntamente una proposta agli Organi di governo finalizzata all'aumento della quota di decontribuzione, stabilita dall'art. 2 del D.L. 25 marzo 1997 convertito con modificazioni nella legge 23 maggio 1997, n. 135, dei trattamenti erogati ai lavoratori dalla contrattazione di secondo livello per le imprese rientranti nella sfera di applicazione del CCNL 1 ottobre 2004 e del presente CCRL.

# **ALLEGATO**

## **PARTE TITOLARI/SOCI E COLLABORATORI**

### **A) ADESIONE VOLONTARIA ALLE CASSE EDILI ARTIGIANE**

Dal 1 gennaio 2005 i soggetti di cui all'art. 5 bis degli statuti delle casse edili CEAV e CEVA potranno volontariamente usufruire dei servizi riguardanti la sicurezza nei cantieri predisposti dalle stesse casse edili ceav e ceva. I servizi per la sicurezza erogati dalle Casse riguarderanno in particolare:

- 1) la fornitura di dispositivi di protezione individuale
- 2) la fornitura di vestiario/abbigliamento adatto al cantiere
- 3) la formazione sulla sicurezza

### **B) CONTRIBUZIONE**


**I titolari, soci e collaboratori che intendono usufruire di tali servizi dovranno versare alla Cassa edile entro il 30 novembre di ogni anno in un'unica soluzione la somma di 110,00 €.**  
**Il 10% di tale importo sarà contabilizzato dalle Casse edili artigiane come contribuzione per l'erogazione del servizio.**

### **C) RENDICONTAZIONE E MONITORAGGIO**




Il servizio per i titolari, soci e collaboratori verrà gestito dalla cassa in un apposito fondo contabilmente distinto da quello degli operai al fine di monitorare l'andamento delle entrate ed uscite del fondo stesso


CONFARTIGIANATO del Veneto



CNA del Veneto




CASA del Veneto



FILCA CISL del Veneto



FILLEA CGIL del Veneto



FENEAL UIL del Veneto

